

AZIENDA OSPEDALIERA - ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Rep. n.

Verona,

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri di Verona" (di seguito denominata Azienda Ospedaliera) con sede in Verona, Piazzale A. Stefani, 1, Codice Fiscale 02573100233, rappresentata dal Dott. Sandro Caffi nato a Cittadella (PD) il 21.02.1950, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Verona, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale;

E

L'Associazione _____ (_____) (di seguito denominata Associazione) con sede in _____ (____), via _____, _____, Codice Fiscale _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente dell'Associazione;

premesse che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 226 del 19.02.2009 è stato approvato lo schema-tipo di convenzione diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto che si instaura con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera;
- con nota del _____, prot. gen. n. _____ del _____, l'Associazione ha presentato richiesta di convenzionamento con l'Azienda Ospedaliera per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'U.O. _____ dell'Ospedale _____;
- previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della competente Direzione Medica di Sede Ospedaliera, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convenzione richiesta;
- con determinazione del Dirigente responsabile del Servizio Affari Generali n. _____ del _____ si è stabilito di addivenire alla stipula di detta convenzione, approvandone il relativo schema;
- si tratta ora di formalizzare l'accordo proposto, concludendo apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come sopra generalizzate

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

(Oggetto della convenzione)

L'Azienda Ospedaliera affida all'_____, che accetta, l'attività di assistenza volontaria e gratuita in favore dei pazienti ricoverati presso l'Unità Operativa di _____ dell'Ospedale _____, e dei loro familiari, che in nessun caso costituisce prestazione di carattere sanitario.

Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata sono concordati dall'Associazione con il Responsabile e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione, nel quadro dell'attività programmata per ciascun anno di riferimento, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione stessa all'atto della richiesta di convenzionamento, che s'intende qui integralmente richiamato, ovvero secondo quanto successivamente comunicato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda Ospedaliera.

Nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione l'Associazione si avvarrà delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di proprietà sua o dei volontari associati, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione all'atto della richiesta di convenzionamento con l'Azienda, che s'intende qui integralmente richiamato; da questo punto di vista, l'Azienda, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Associazione, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.

L'Associazione garantisce il funzionamento della Segreteria nei giorni e negli orari indicati in sede di richiesta di convenzionamento, salvo modifiche tempestivamente comunicate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 2

(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)

Nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 1 l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari associati idoneo ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate.

Ai fini di cui al comma 1, s'intende qui richiamato con effetto vincolante l'"Elenco degli associati che presteranno attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera", allegato alla richiesta di convenzionamento citata in premessa; si richiama altresì, sempre con effetto vincolante, il programma di attività cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 1.

I volontari soci dell'Associazione dovranno essere sempre prevalenti per numero e prestazioni rispetto a eventuali lavoratori dipendenti o autonomi, di cui l'Associazione intenda avvalersi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. A tale proposito, l'Associazione dichiara che l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi sono le seguenti:

ARTICOLO 3

(Prescrizioni concernenti il personale volontario)

I volontari soci dell'Associazione ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti a rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Regolamento recante "Nuove norme per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera di Verona", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2031 del 31 dicembre 2008 (di seguito, Regolamento Volontariato), che li riguardano, e di cui ricevono copia all'atto del rilascio del cartellino di riconoscimento. Tali prescrizioni, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 16 del Regolamento citato s'intendono qui integralmente richiamate senza che l'Associazione, o il singolo suo socio, possano opporne la non conoscenza, che, per quanto concerne l'Associazione, viene espressamente affermata in sede di richiesta di convenzionamento.

I volontari risultano assicurati, con oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera, sia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (vedasi Polizza _____ n. _____ del _____, prodotta dall'Associazione all'atto della stipula della presente convenzione), sia per la responsabilità civile verso i terzi (vedasi Polizza _____ n. _____ del _____, anch'essa prodotta dall'Associazione all'atto della stipula della presente convenzione).

Per quanto concerne le tutele riconosciute al volontario in virtù della sua equiparazione al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione è tenuta a coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera per la stesura del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento Volontariato.

ARTICOLO 4

(Rimborsi spese)

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione ha diritto al solo rimborso dei costi di gestione del servizio e delle spese sostenute e documentate dai volontari per l'esecuzione del servizio stesso.

A tal fine, per ciascuno degli anni di durata del rapporto convenzionale l'Associazione è tenuta a produrre, a firma del legale rappresentante, una stima dei costi preventivati per l'anno di riferimento, salvo ottenerne rimborso a consuntivo dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta e delle corrispondenti note di spesa giustificative; per il primo anno la stima è allegata alla richiesta di convenzionamento di cui in premessa. Sulla base di tale preventivo l'Azienda Ospedaliera, consapevole del fatto che le organizzazioni di volontariato si reggono soprattutto sui contributi degli aderenti e non possono fare fronte a cospicue spese, e nell'intento di garantire il più possibile la continuità del servizio, si impegna a corrispondere un anticipo forfetario pari al 30% della somma preventivata, salvo conguaglio a consuntivo.

La relazione sull'attività svolta deve essere presentata a semplice richiesta dell'Azienda e, comunque, al termine di ciascun anno di durata della convenzione; la relazione di fine anno attesta l'attività svolta ed è corredata dalla specifica delle spese sostenute, dalla documentazione delle stesse, e da un elenco nominativo degli associati che hanno svolto il servizio. Alle Direzioni Mediche di Sede Ospedaliera è affidato il compito di asseverare l'effettivo svolgimento dell'attività relazionata.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto convenzionale a qualunque titolo, l'Associazione è tenuta a restituire la parte di anticipo che risulti eccedente rispetto alle spese effettivamente sostenute e documentate fino a quel momento.

ARTICOLO 5

(Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni)

L'Azienda Ospedaliera, per il tramite del Comitato Aziendale di cui all'art. 9 del Regolamento Volontariato, assicura il controllo di qualità delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso:

- la verifica periodica dei requisiti di idoneità dell'organizzazione in rapporto alle attività oggetto della convenzione;
- la verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti anche tramite appositi questionari;
- incontri periodici con i responsabili dei reparti interessati e con gli operatori impegnati nella attività di volontariato.

Gli esiti del controllo di cui al comma 1 sono prontamente comunicati all'Associazione, la quale, in caso di riscontri negativi, ha trenta giorni di tempo per controdedurre; delle spiegazioni fornite si terrà conto in sede di eventuale mancato rinnovo della convenzione o di sua anticipata risoluzione.

ARTICOLO 6

(Durata del rapporto convenzionale, cause e modalità di sua risoluzione)

Il rapporto nascente dalla presente convenzione ha durata triennale, decorre dal 1 gennaio 2009 e cessa naturalmente alla sua scadenza, il 31 dicembre 2011, senza necessità di formali disdette.

Alla scadenza del triennio la convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda Ospedaliera. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'Azienda Ospedaliera comunicata all'Associazione con lettera raccomandata A.R. a firma del Direttore Generale, in caso di:

1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.

La convenzione decade automaticamente:

- a) se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 6 della Legge 266/91; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione regionale;
- b) se l'Associazione non assolve all'onere formativo dei propri volontari associati nel termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento Volontariato.

In caso di sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le Associazioni di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, conseguente, fra l'altro, al mancato rinnovo da parte dell'Associazione delle coperture assicurative dei propri aderenti, la convenzione resta sospesa nella sua applicazione fino alla definizione del relativo procedimento amministrativo.

L'Associazione ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. a firma del proprio legale rappresentante.

Dal canto suo, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il servizio in qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria.

Fermo restando quanto previsto all'art. 4, u. co., in tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione di volontariato compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

ARTICOLO 7

(Potere di vigilanza generale della Giunta Regionale)

Oltre che alle verifiche e ai controlli posti in essere dall'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 5, l'Associazione è soggetta al potere di vigilanza generale della Giunta Regionale del Veneto di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, con possibilità per la stessa di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della legge citata.

Ai fini di cui al presente articolo, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda Ospedaliera segnala all'ente locale competente per territorio (Comune/Provincia in cui l'Associazione ha sede) ogni circostanza che possa influire sull'esercizio del potere di vigilanza predetto.

ARTICOLO 8

(Tutela della riservatezza degli utenti)

L'Associazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dall'Azienda Ospedaliera per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.

In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 9

(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria al Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato istituito dall'art. 9 del Regolamento Volontariato, il quale in tale occasione è integrato da un rappresentante dell'Associazione interessata.

La disposizione di cui al primo comma non pregiudica in alcun modo il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali qualora la soluzione raggiunta in seno al Comitato fosse ritenuta non soddisfacente.

ARTICOLO 10

(Oneri e spese)

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 266/91:

- a) la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

Eventuali spese connesse alla stipula della presente convenzione restano a carico dell'Azienda Ospedaliera.

La eventuale concessione di spazi a favore delle Associazioni di volontariato, secondo la previsione dell'art. 1, comma 3, è rimessa ad apposito, separato, atto.

ARTICOLO 11

(Norma finale)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento Volontariato di cui alla DDG n. 2031/08.

Il presente atto, formato da n. ____ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

L'AZIENDA OSPEDALIERA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sandro Caffi

L'ASSOCIAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
